

COMUNE di GAGGI
PROVINCIA di MESSINA



TELEFONO: 0942.47160 - 630013
FAX: 0942.47703
www.comune.gaggi.me.it

VIA REGINA MARGHERITA, 84/A

COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA: 01241900834
sindaco@comune.gaggi.me.it

ORDINANZA N. 48 del 02.10.2009

OGGETTO: Sequestro allevamento infetto da brucellosi.

IL SINDACO

Vista la comunicazione del responsabile del Servizio Veterinario della U.S.L. n. 5 Messina distretto di Taormina prot. n°304 del 16.09.2009 con la quale viene segnalato che n° 18 ovi-caprini allevati dal Sig **Novella Vincenzo**, nato a **Bovalino** il **04.10.1961** ed ivi residente in via **T.sa 5° S. Elena n° 17** con azienda in C/da **Oliveto Palmara** sono infetti di **Brucellosi**;

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla chiusura temporanea al transito veicolare della via Oliveto;

Visti i risultati degli esami sierologici relativi a n° 182 animali comunicati dall'I.Z.S. di Barcellona Pozzo di Gotto con nota n° 74609-75055 del **13.08.2009** e **17.08.2009**;

Visto il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 320/54;

Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.07.1934 n° 1265;

Vista la Legge 09.06.1964 n°615 e successive modificazioni;

Visto il D.M. 453/92;

Visto il D.M. 292/95;

Visto il D.A. del 17.03.2000 n° 31361;

Ritenuto necessario adottare misure idonee ai fini della difesa sanitaria degli ovi-caprini sani dello stesso allevamento;

Ritenuto necessario adottare misure idonee ai fini della salvaguardia della salute pubblica;

Sentito il Responsabile del Servizio Veterinario della U.S.L. n° 5 – Messina distretto di Taormina:

ORDINA

- 1) Il sequestro di tutto l'allevamento;
- 2) Gli ovi-caprini riscontrati infetti di Brucellosi, identificati nel mod. 2 bis/33 notificato dal Servizio Veterinario all'interessato, sono posti sotto sequestro fiduciario presso l'allevamento del Sig. Novella Vincenzo e debbono essere rigorosamente tenuti separati dai capi sani sia al pascolo che nei ricoveri ed abbeverati separatamente;

COMUNE di GAGGI



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'

- 3) Sequestro degli animali nei ricoveri con la prescrizione tassativa di:
 - a) ripetute disinfezioni dei ricoveri e particolarmente della posta dell'animale dopo ogni parto o aborto;
 - b) Il latte degli ovini e caprini infetti sia isolato da quello dei soggetti sani della restante parte dell'allevamento e utilizzato unicamente nello stesso allevamento e previo trattamento termico adeguato per l'alimentazione animale;
 - c) Il latte di animali sani deve essere rimosso dall'allevamento in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione 71° per 15 secondi;
 - d) Divieto di monta delle pecore e delle capre degli allevamenti infetti con montoni e becchi di allevamenti sani o di pubbliche stazioni di monta e occorre, conseguente applicazione della fecondazione artificiale;
- 4) I feti, gli agnelli e i capretti nati morti o gli agnelli morti subito dopo la nascita e le placente vengano accuratamente ed immediatamente distrutti ed eliminati ai sensi del D.P.R. 08.02.1954, n° 320e successive modificazioni, a meno che non siano destinati ad esami di laboratorio;
- 5) Il fieno, la paglia, lo strame o qualsiasi materiale o sostanza sia venuta a contatto con gli animali infetti o con la placenta siano immediatamente distrutte, bruciate o interrati dopo essere stati aspersi di un prodotto disinfettante, ai sensi del D.P.R. 08.02.1954, n° 320, e successive modificazioni, e qualora si tratti di materiale, questi siano disinfettati con detto disinfettante prima di essere riutilizzato;
- 6) Il letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali sia posto in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento, cosparso di un disinfettante appropriato e così raccolto e conservato per almeno tre settimane. In nessun caso può essere utilizzato per lo spargimento su orticole. L'uso del disinfettante non è necessario se il letame viene ricoperto da uno strato di terra non infetto. Il liquame proveniente dai ricoveri o da locali di stabulazione dovrà essere disinfettato qualora non venga raccolto contemporaneamente al letame;
- 7) Gli ovi-caprini nei quali è stata costata ufficialmente la brucellosi debbono essere macellati al più presto possibile no oltre 15 GIORNI dalla notifica ufficiale, al proprietario o al detentore degli animali del mod. 2bis/33 da parte del Servizio Veterinario, sotto il controllo ufficiale e indipendentemente dalla destinazione delle relative carcasse, così come quelli risultati positivi ai successivi interventi fino a chiusura focolaio. Dopo l'eliminazione, mediante macellazione degli ovi-caprini infetti e prima di ricostituire l'allevamento gli ovili e gli altri locali di ricovero tutti i contenitori e impianti utilizzati per gli animali debbono essere puliti e disinfettati secondo le norme del D.M. 05.07.1997;
- 8) Il reimpiego dei pascoli sui quali hanno precedentemente pascolato tali ovi-caprini non può aver luogo prima di 60 giorni dall'allontanamento degli stessi. I mezzi di trasporto, i recipienti e le attrezzature debbono essere puliti e disinfettati dopo ogni trasporto di ovi-caprini provenienti da un allevamento infetto nonché di prodotti, avanzi e materiali provenienti da tali animali e che comunque siano stati a contatto con essi. Le aree di carico per gli ovi-caprini di cui sopra debbono essere pulite e disinfettate dopo il loro uso;
- 9) Dopo l'eliminazione di detti ovi-caprini:
 - a) Nessun ovi-caprino può entrare o uscire dall'allevamento salvo autorizzazione, per l'uscita, di ovi-caprini destinati all'immediata macellazione da rilasciare ai sensi del D.P.R. 08.02.1954, n° 320 e successive modificazioni;

- b) Trascorse almeno tre settimane dall'eliminazione dei capi infetti tutti gli ovini e i caprini di età superiore ai sei mesi devono essere sottoposti all'esame sierologico per brucellosi, tale esame verrà ripetuto ogni sei/otto settimane fino a che, trascorse almeno sei settimane dall'eliminazione degli ultimi capi infetti, dia esito negativo per due volte consecutive su tutti i capi rimasti;
 - c) Il ripopolamento di tali allevamenti può avvenire soltanto dopo che i soggetti di età superiore a sei mesi, abbiano fornito risultato negativo ad almeno una prova sierologica ufficiale effettuata dopo sei settimane dall'eliminazione dei capi infetti;
- 10) Negli allevamenti riconosciuti infetti in occasione dell'accertamento iniziale o di quelli successivi i controlli periodici riprenderanno non prima di sei settimane dall'allontanamento dell'ultimo capo infetto e dopo la disinfezione dei ricoveri. Il Responsabile Servizio Veterinario è autorizzato a firmare le autorizzazioni allo spostamento animali infetti destinati alla macellazione.

Il Responsabile del Servizio Veterinario è delegato alla firma degli atti inerenti l'autorizzazione allo spostamento degli animali, posti sotto sequestro, destinati al macello ed alla transumanza ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 320/54. Il Servizio Veterinario della Azienda U.S.L. n° 5 – Messina distretto di Taormina, VV.UU., VV.SS. e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, li 02.10.2009



IL SINDACO
(Francesco Tadduni)